



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

in funzione di giudice del lavoro,  
in persona del Dr. Mauro Ianigro ,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)

nella causa iscritta al n. 1933 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2018  
vertente

TRA

GIULIANI Enrico ( C.F. = NRCGLN66H08M082S)  
elettivamente domiciliato in Pescara presso lo studio dell'Avv. Antonio Parete ( fax 085694842,  
pec\_ avvantonioparete@puntopec.it, C.F.: PRTNTN61H13Z103R) che lo rappresenta e difen-  
de giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico;

RICORRENTE

E

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO (C.F. = 01455570562)

In persona del Direttore Generale Dott.ssa Daniela Donetti  
rappresentato e difeso dall'Avv. Elaine Bolognini –C.F.BLGLNE70P43H501I- pec: elainebolo-  
gnini@pec.ordineavvocativiterbo.it, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, con  
elezione di domicilio presso l'Ufficio Legale della AUSL di Viterbo, Via Enrico Fermi n.15, in  
forza di delega in calce alla memoria di costituzione telematica.

RESISTENTE

OGGETTO: medico incaricato istituti pena e prevenzione e applicabilità art. 2 L. 470/70  
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.12.2018, Giuliani Enrico ha adito questo Tribunale in funzio-  
ne di Giudice del Lavoro esponendo di aver sottoscritto con la ASL di Viterbo plurimi contratti  
di incarico per la erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria in favore dei detenuti ed inter-  
nati ai sensi della legge 740/1970, l'ultimo dei quali per il periodo 1.1.2016/31.12.2016 e per 24  
ore settimanali; che con delibera n. 253 del 19.2.2016 gli era stato assegnato anche l'incarico  
convenzionale a tempo indeterminato di medico di assistenza primaria, ossia medico di famiglia;  
che in data 3.10.18 la ASL di Viterbo, avendo verificato che il numero degli assistiti del ricorren-  
te aveva superato le 650 unità, in automatica applicazione dell'art 65 ACN, aveva comunicato la  
revoca dell'incarico di continuità assistenziale presso il carcere di Viterbo, a decorrere dal 1.5.19.  
Ciò premesso ha sostenuto l'illegittimità della revoca assumendo l'inapplicabilità al sottoscritto  
delle incompatibilità di cui al citato art. 65 ACN in virtù dell'art. 2 della L. n 740/1970, come in-  
tegrato nel c. 3 dall'art 6 del D.L. n 187/93 convertito in L. 96/93. Ha quindi concluso chie-  
dendo "*Accertare e dichiarare la compatibilità dell'incarico del servizio di continuità assistenziale svolto dal ri-  
corrente presso il carcere di Viterbo per 24 ore settimanali e l'incarico a tempo indeterminato di medico della me-  
dicina generale conferito dalla Asl di Viterbo al dott. Enrico Giuliani che ha attualmente ha in carico un nume-  
ro superiore a 650 assistiti; con vittoria di spese e compensi*".

La ASL di Viterbo si è costituita resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto, assu-  
mendo l'inapplicabilità al ricorrente, non assunto per concorso, dell'art. 2 in esame.



La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con lettura del dispositivo in udienza e motivazione contestuale.

In diritto va premesso che in base alla legge 740/1970 recante "Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria", le prestazioni sanitarie all'interno degli istituti può essere svolto

- da medici di ruolo appartenenti all'Amministrazione carceraria;
- da medici incaricati ai sensi dell'art. 2 e ss. (art. 2 "*Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge*"; art. 4 "*L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio. I posti disponibili presso sedi particolarmente disagiate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio*"; gli artt. da 5 a 12, disciplinano i requisiti di ammissione e lo svolgimento della procedura concorsuale e l'art. 13 che "*l'incarico è conferito ai vincitori con decreto ministeriale*";
- da medici di guardia convenzionati ex art. 51 (secondo il quale "*Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena indicati nella tabella E allegata alla presente legge tre medici-chirurghi abilitati all'esercizio della professione i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo. I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanitario, delle norme di cui alla presente legge nonché delle disposizioni impartite dalla autorità amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio e le relative modalità di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario*");
- da medici specialisti ex art. 52 ("*Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.... I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi e' stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici*).

Dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente con delibera 1848 /16 aveva ricevuto l'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale nel distretto B della Ausl, postazione di Soriano, per 24 ore settimanali; con delibera n. 37/17 del 12.1.17 il Direttore Generale Ausl Viterbo aveva ricevuto la proposta di attribuire allo stesso ulteriori 12 ore per assicurare l'assistenza ai detenuti nel carcere di Viterbo; con provvedimento del 10.7 2017 gli era stato conferito l'incarico di assistenza in carcere per 24 ore settimanali ed in data 24.7.17 aveva comunicato di rinunciare alle 12 ore di attività di cui alla citata delibera n 37/17.

Sotto il profilo della qualificazione del rapporto non sembrano esservi dubbi sulla circostanza che l'incarico conseguito fosse da ricondurre a quello di guardia medica convenzionata ex art. 51 L. 407/70 riconducibile all'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale all'interno della continuità assistenziale (artt. 62 e ss.), al fine di garantire nei presidi sanitari penitenziari l'assistenza sanitaria secondo le modalità operative previste da ciascun presidio (Medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS) o "guardia medica").

Tutto ciò premesso, l'art. 65 del ACN in tema di massimali negli incarichi di continuità assistenziale, dispone che "*Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore. ... 4. In caso di organizzazione del servizio in forme associative strutturali delle cure primarie o in UTAP, il conferimento dell'incarico è di norma a 38 ore settimanali, di cui 14 in attività diurna feriale. 5. L'incarico di 38 ore settimanali comporta l'esclusività del rapporto e non è conferibile nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta, indipendentemente dal numero di scelte in carico, che non rinunci contestualmente a tali incarichi. Quello a 24 ore può essere conferito solo in presenza di un numero di scelte pari o inferiore rispettivamente a 650 o 350*".

Il ricorrente invoca a sostegno l'art. 2 della L. n 740/1970 "Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici



dell'Amministrazione penitenziaria", il quale dispone che "*Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale*".

La ASL di Viterbo oppone che tale disposizione e le esclusioni in essa previste, non possano trovare applicazione dei confronti del ricorrente, non essendo il medesimo incardinato nei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria grazie ad un concorso. A sostegno di tale assunto fa richiamo all'orientamento della S.C. (Sez. L, Sentenza n. 7026 del 25/03/2011 rv. 616584 – 01), secondo il quale "*In tema di personale medico addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, lo stato giuridico del medico incaricato previo espletamento del concorso, di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, non è assimilabile a quello del medico incaricato provvisorio nominato dal Direttore dell'Istituto carcerario di cui all'art. 50 di detta legge. Ne consegue che a quest'ultimo non è estensibile l'esclusione, di cui all'art. 2, secondo comma, della predetta legge, prevista per il medico incaricato, della applicabilità delle norme relative all'incompatibilità e al cumulo di impieghi o di ogni altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato*". Sennonché la citata pronuncia è inconferente avendo riguardo alla diversa figura del medico incaricato ex art. 50 della L. 740/70 ovvero il medico nominato in sostituzione dell'incaricato assente ("*Nelle ipotesi di assenza o impedimento del medico, del farmacista o del veterinario incaricati previste nei precedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 46 il direttore dell'istituto, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo ordine professionale, dandone comunicazione al Ministero*").

Deve per contro osservarsi che le argomentazioni adottate per distinguere le posizioni del medico incaricato e del medico temporaneo sostituto, non appaiono estensibili nei riguardi del medico di guardia di continuità assistenziale in carcere ex art. 51 l. 740/70 e ciò per un duplice ordine di motivi: in primo luogo perché a differenza dell'incarico conferito al sostituto, quello del medico di continuità assistenziale ha natura continuativa trattandosi di incarico a tempo indeterminato, sicché le ragioni che giustificano l'esonero dalle limitazioni di cui all'art. 65 ACN in favore dei medici incaricati e ravvisabili nella "particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari" (vedi Cass. n. 14947/2016; Cass. n. 17092/2010; Cass. n. 9046/2006) devono ritenersi parimenti esistenti anche nei riguardi del medico di continuità assistenziale e ciò a prescindere dalla necessità del superamento di un concorso, richiesto per i primi (e non per i secondi) e che tuttavia non muta la qualità del rapporto da considerarsi per entrambi di natura autonoma (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7901 del 20/05/2003 rv. 563353 – 01 e Sez. L - , Sentenza n. 10189 del 24/04/2017 rv. 644032 - 01).

La seconda ed assorbente ragione è rinvenibile nel tenore letterale della disposizione di cui all'art. 2 co. 3 della L. 740/70 introdotto dal D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1993, n. 296 ("*A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale*"): per le già esposte ragioni il legislatore ha inteso esonerare da limitazioni e incompatibilità i medici che a qualsiasi titolo svolgano (in modo continuativo) servizio negli istituti di pena. In tal senso anche Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20880 del 21/08/2018 rv. 650094 – 01, secondo la quale "*Il comma 2 dell'art. 2, quindi, trova la sua ratio nella peculiare natura del rapporto al quale la disposizione si riferisce, perché è volto a rimarcare la non assimilabilità dello stesso all'impiego pubblico, e, quindi, ad escludere l'applicazione, non delle sole norme inerenti il regime delle incompatibilità, ma in genere dell'intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. In considerazione della particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari ... il legislatore ... ha ritenuto di non dovere estendere ai medici che svolgono «a qualsiasi titolo» detta attività «le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale», ...*".

La lettera della norma impedisce di ritenere che l'esonero riguardi i soli medici incaricati e non anche gli altri medici che svolgono servizio negli istituti ad altri titolo: è la stessa legge infatti a pre-



vedere i diversi titoli di impiego dei sanitari coinvolti nell'assistenza in favore dei detenuti (medico incaricato, come pure il medico di guardia) sicché non vi sono ragioni per escludere dalla platea dei destinatari i medici dell'assistenza continuativa in carcere, come il ricorrente.

Il ricorso va conseguentemente accolto con accertamento della compatibilità dell'incarico del servizio di continuità assistenziale presso il carcere di Viterbo (per 24 ore settimanali) e l'incarico a tempo indeterminato di medico della medicina generale conferito dalla Asl di Viterbo al dott. Enrico Giuliani nonostante il superamento del numero di 650 assistiti.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definendo il giudizio,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accogliendo il ricorso proposto da GIULIANI Enrico nei confronti della AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO accerta e dichiara ai sensi dell'art. 2 della L. n 740/1970, la compatibilità dell'incarico del ricorrente del servizio di continuità assistenziale presso il carcere di Viterbo (per 24 ore settimanali) e l'incarico a tempo indeterminato di medico della medicina generale conferito dalla Asl di Viterbo al dott. Enrico Giuliani nonostante il superamento del numero di 650 assistiti;

- condanna l'Azienda convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese enerali, IVA e CPA come per legge.  
Viterbo li, 18 dicembre 2019

IL GIUDICE DEL LAVORO

*Dr. Mauro LANIGRO*

